



10971/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Alessandro CRISCUOLO- Primo Presidente f.f.-
- Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -
- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
- Dott. Mario CICALA - Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -
- Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
- Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
- Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
- Dott. Stefano BENINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

DITTA MARTELLINI FRANCESCO, in persona dell'omonimo titolare pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio B.D.L., rappresentata e difesa dall'avvocato STICCHI DAMIANI ERNESTO, giusta delega a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

2008

**contro**

309

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;

Oggetto

REVOCA CONCESSIONE FINANZIAMENTI

R.G.N. 8809/07

Cron. 10971

Rep.

Ud.11/03/08



- **intimato** -

avverso la decisione n. 550/06 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 10/02/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/08 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;

udito l'Avvocato Francesco BRASCHI per delega dell'avvocato Ernesto Sticchi Damiani;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

#### **Svolgimento del processo**

Il TAR Puglia con sentenza dell'11 gennaio 2005 rigettava il ricorso con cui Francesco Martellini in qualità di titolare dell'omonima impresa, aveva chiesto l'annullamento del decreto 6 maggio 2004 del Ministero delle attività produttive, di revoca di un contributo in conto capitale concesso con precedente d.m. 22 giugno 1998 n.250, nell'ambito delle agevolazioni previste dal patto territoriale della Provincia di Brindisi ai sensi della legge 662 del 1996: giustificata con la mancata ultimazione dell'iniziativa nel termine di cui all'art.12 del d.m. 320 del 31 luglio 2000.

L'appello del Martellini è stato respinto dal Consiglio di Stato, il quale con sentenza del 10 febbraio



2006, ha osservato: a) che l'impresa non aveva contestato il mancato compimento dell'impianto entro il termine stabilito dall'art.12 del regolamento appr. con d.m. 320/2000, per cui legittimamente l'amministrazione aveva adottato il provvedimento di revoca del contributo, correttamente qualificato, dal Tribunale amministrativo, di decadenza accertativa, indipendentemente dalla verifica dell'imputabilità dolosa o colposa del ritardo o di eventuali ragioni di pubblico interesse; e comunque giustificato anche dall'irregolarità urbanistica della localizzazione del fabbricato segnalata nella proposta di revoca in data 10 novembre 2003; b) che per quanto il provvedimento avesse carattere vincolato si da escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla questione si era formato un giudicato implicito per il fatto che le censure del ricorrente erano rivolte soltanto a dimostrare la natura discrezionale della revoca; e, quindi, a confermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa; c) che l'intervenuto sequestro penale dello stabilimento non configurava la sopravvenienza di un "factum principis" preclusivo della decadenza, e comunque idoneo a giustificare una proroga del termine, perché la revoca era stata determinata non tanto dall'indagine penale, quanto dalla verifica della non fattibilità dell'iniziativa da parte



dell'amministrazione.

Per la cassazione della sentenza il Martellini ha proposto ricorso per un motivo e formulato il relativo quesito di diritto. Il Ministero dello Sviluppo economico non ha spiegato difese.

### **Motivi della decisione**

Con il ricorso Francesco Martellini, n.q. deducendo violazione degli art.103 Costit.,2 e segg.legge 1034/1971;26 T.U. appr. con r.d. 1054/1924 e 2 legge 2248 All.E del 1865,censura la sentenza impugnata per aver confermato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia pur avente per oggetto la decadenza da un finanziamento, senza considerare: 1)che a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art.33 del d.lgs. 80/1998, come recepito dall'art.7 della legge 205 del 2000, la giurisdizione deve determinarsi in base al solo petitum sostanziale:allorchè la situazione dedotta in giudizio sia ricollegabile ad un'attività discrezionale della p.a. cui corrisponda una situazione di interesse legittimo in capo al ricorrente, poichè solo in tal caso ricorre l'esercizio di un pubblico potere rivolto a definire un assetto di interessi pubblici non ricavabile dalla norma giuridica e devoluto al giudice della funzione pubblica; 2)che tale criterio di riparto è appli-



cabile anche in tema di finanziamenti e sovvenzioni: in relazione ai quali le controversie insorgenti nella fase successiva all'erogazione, e riguardanti in particolare la revoca del beneficio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario; in quanto la posizione del privato è qualificabile come diritto soggettivo, avendo il provvedimento quale oggetto la sola verifica dell'adempimento degli obblighi posti dalla normativa di settore o dall'atto concessorio. Mentre la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile soltanto nell'ipotesi, qui non ricorrente, che il provvedimento concessivo sia ritirato in via di autotutela, per vizi di legittimità o per contrasto originario con l'interesse pubblico.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata ha riferito che il Tribunale amministrativo si era posto la questione della giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la revoca di natura decadenziale di un'agevolazione finanziaria già concessa dal Ministero dello sviluppo economico; e che tuttavia aveva scelto di non pronunciarsi su di essa in quanto l'impugnazione della ditta Martellini era comunque infondata nel merito: per essere in ogni caso maturata la decadenza contestata dall'amministrazione, non avendo l'impresa porta-



to a compimento l'investimento nel termine concesso dall'art.12 del Regolamento appr. con d.m. 320/2000. Ha ritenuto altresì che, siccome l'appello dell'impresa era rivolto unicamente a contestare il diritto-dovere del Ministero di adottare il provvedimento di revoca del beneficio, e ad insistere sulla facoltà discrezionale al riguardo dell'amministrazione che perciò poteva esercitarsi soltanto attraverso un'adeguata motivazione, sul capo dell'impugnazione con cui il Tribunale aveva sostanzialmente affermato la propria giurisdizione, espressamente ribadita dall'appellante si era formato il giudicato implicito; che precludeva al giudice di appello di riesaminare di ufficio la questione e di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Con tale statuizione il Consiglio di Stato non ha affermato affatto che la giurisdizione a conoscere dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni finanziarie in questione di cui all'art.9 d.lgs. 123 del 1998, spettò al giudice amministrativo, ma, pur dando atto che trattavasi di provvedimento vincolato, da qualificare di decadenza accertativa, ha ritenuto che nel caso concreto la relativa questione era preclusa al suo esame perché le censure del Martinelli erano tutte rivolte a contestare il merito della decisione del Tribunale



amministrativo e ad insistere sulla discrezionalità dell'atto di revoca; perciò riavvisando in tale situazione la sussistenza di un giudicato sulla spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo, implicitamente ritenuta dalla sentenza di primo grado che aveva escluso il ~~fon~~amento della pretesa della ditta Martellini. E non contestata con apposito motivo di gravame da quest'ultima.

Siffatta ratio decidendi non è stata impugnata dal ricorrente; e non era d'altra parte impugnabile perché il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del Consiglio stesso, ovvero all'esistenza di vizi che riguardano l'essenza di tale funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio: restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ed in queste ultime categorie rientra il sindacato richiesto dal ricorrente sulla decisione del Consiglio di Stato che non ha emesso alcuna pronuncia sulla giurisdizione a conoscere dell'impugnativa del d.m. 6 maggio 2004, ma si è limitato ad una cognizione attinente all'interpretazione



del contenuto della sentenza del TAR e dell'effetto devolutivo dei motivi di appello: pervenendo alla conclusione che la statuizione adottata dal giudice di primo grado su detta questione era passata in giudicato.

Pertanto il ricorso sotto l'apparente profilo dedotto di difetto di giurisdizione per superamento dei limiti esterni, configura in sostanza una violazione di legge commessa dal Consiglio di Stato nell'esercizio del potere giurisdizionale in quanto sarebbe stato erroneamente valutato il giudicato formatosi sulla pronuncia del TAR; e prospetta un vizio che attiene all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo. E trattandosi di censura attinente all'interpretazione, da parte del Consiglio di Stato, della formazione di un giudicato interno per omessa impugnazione della questione decisa dal TAR, e relativa alla correttezza dell'esercizio del suo potere giurisdizionale - e non anche i suoi limiti esterni - le Sezioni Unite devono ribadire che la stessa non è deducibile con ricorso ex art. 111 Costit. (Cass. sez. un. 17099/2003; 16270/2002; 11099/2002).

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perché il Ministero, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiegato difese.



P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma l'11 marzo 2008.

Il Presidente

Il Consigliere est.

IL CANCELLIERE  
Giovanni Gambattista

Depositata in Cancelleria



oggi - 5 MAG. 2008  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Gambattista